

POSTE E TELECOMUNICAZIONI

UFFICIALE DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI PER I SERVIZI POSTALI, TELEGRAFICI E TELEFONICI
E DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE, COMITATO PER LA RADIOTECNICA E LE TELECOMUNICAZIONI

EDITORE PROPRIETARIO:
ISTITUTO "COSTANZO CIANO,, PER I POSTELEGRAFONICI

DIRETTORE:
L'ACCADEMICO PROF. GIUSEPPE PESSION

PARTE UFFICIALE ⁽¹⁾

INDICE

Leggi e decreti.

Legge 12 febbraio 1942-XX, n. 196: Norme integrative della legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782 concernente la sistemazione degli avventizi squadristi in servizio presso le Amministrazioni dello Stato ed altri Enti pubblici. Pag. 173

Disposizioni varie.

199. — Per la morte dell'Altezza Reale il Duca d'Aosta. Pag. 175
200. — Norme per la concessione dei premi demografici. " 175

Corrispondenze e pacchi postali.

201. — Esenzione dalle tasse postali. Pag. 176
202. — Sospensione delle assicurate spedite da militari della R. Marina o ad essi dirette. " 176
203. — Piegli diretti all'estero di stampe musicali edite a Milano. " 176
204. — Equivalenti di tasse. " 176

Movimento e trasporti.

205. — Disguido corrispondenze dirette a Catanzaro e provincia. Pag. 176

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 febbraio 1942-XX, n. 196.
Norme integrative della legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, concernente la sistemazione degli avventizi squadristi in servizio presso le Amministrazioni dello Stato ed altri Enti pubblici.
(Gazz. Uff. n. 69 del 25 marzo 1942-XX).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, in seduta comune, e il Consiglio di Stato, nel mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato e abbiamo sanzionato e promulgiamo quanto

Art. 1.

I dipendenti civili di ruolo dello Stato e degli altri Enti pubblici, compresi i salariati, in possesso della qualifica di squadrista, che prestino servizio di ruolo da data anteriore al 23 marzo 1939-XVII, potranno chiedere il passaggio a gruppo o categoria superiore nei ruoli del personale dell'Amministrazione alla quale appartengono purchè siano forniti del prescritto titolo di studio, abbiano esercitato le relative mansioni per almeno un biennio e l'esercizio di tali mansioni sia già stato iniziato alla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli squadristi nominati in ruolo ai sensi della legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, i quali, pur possedendo il titolo di studio richiesto per l'ammissione nei ruoli di gruppo B, furono inquadrati in ruolo di gruppo C perchè nelle rispettive Amministrazioni non esistevano ruoli di gruppo B, possono conseguire con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la nomina al grado iniziale del ruolo di gruppo B che frattanto sia stato istituito nelle Amministrazioni stesse, quando, a giudizio del Consiglio di amministrazione, le mansioni esercitate prima della nomina in ruolo per almeno un biennio siano riconosciute di gruppo B.

Per il passaggio in ruolo di gruppo C o di personale subalterno, si prescinde dal requisito del possesso del titolo di studio.

Nessun titolo di studio è del pari richiesto per i passaggi da effettuarsi nelle categorie o nei gruppi dei salariati di ruolo.

Art. 2.

Gli interessati dovranno presentare all'Amministrazione dalla quale dipendono la domanda diretta ad ottenere il passaggio nel gruppo o categoria superiore, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data in cui abbiano compiuto il biennio di esercizio delle mansioni del gruppo o categoria superiore, ai sensi dell'articolo precedente.

Per coloro i quali abbiano compiuto detto biennio anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di sei mesi decorre dalla data medesima.

(1) Supplemento al fascicolo n. 4 della Rivista.

E' data facoltà al Ministro competente, soltanto ove concorrano gravi motivi, di concedere la reintegrazione nei termini.

Art. 3.

I dipendenti di cui ai precedenti articoli che siano riconosciuti meritevoli del passaggio a gruppo o categoria superiore dal competente Consiglio di amministrazione, se trattasi di passaggio nei ruoli degli impiegati, o dal competente organo dell'Amministrazione centrale, se trattasi di passaggio nei ruoli dei salariati, saranno compresi in apposita graduatoria di merito, in relazione all'anzianità e ai titoli di servizio, e nominati ai posti vacanti nel grado iniziale del ruolo cui sono assegnati, salvo si tratti di ruoli di gruppo C, nel qual caso la nomina è effettuata al grado 12°.

In caso di indisponibilità di posti, la nomina sarà effettuata in soprannumero salvo riassorbimento nelle successive vacanze.

Coloro i quali, per mancanza del ruolo cui possono aspirare in base al titolo di studio posseduto e alle mansioni esercitate, non trovino collocamento nella Amministrazione statale cui appartengono, potranno ottenere il passaggio a gruppo o categoria superiore in altra Amministrazione statale.

In tal caso le relative domande a cura delle Amministrazioni cui gli interessati appartengono saranno inviate alla Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per la sistemazione in ruolo degli avventizi squadristi.

Detta Commissione provvede all'esame delle istanze, alla formazione della graduatoria e all'assegnazione degli interessati ai singoli ruoli delle Amministrazioni dello Stato, nei quali potranno essere collocati anche in soprannumero.

Art. 4.

Le nomine disposte ai termini dei precedenti articoli 1 e 2 si intendono effettuate:

a) dal 1° luglio 1939-XVII agli effetti giuridici e dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge agli effetti economici, per coloro che al 30 giugno 1939-XVII avevano compiuto il prescritto biennio nell'esercizio di mansioni proprie del gruppo o categoria superiore a quello di appartenenza;

b) dalla data del compimento del biennio agli effetti giuridici e dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge agli effetti economici, per coloro che compiono o hanno compiuto detto biennio tra il 1° luglio 1939-XVII e la data di entrata in vigore della presente legge;

c) dal primo giorno del mese successivo alla data del compimento del biennio tanto agli effetti giuridici, quanto agli effetti economici, per coloro che compiranno il biennio posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il collocamento nel ruolo degli ammessi al passaggio di gruppo o di categoria, quale che sia la decorrenza della nomina, avverrà con precedenza nei confronti degli avventizi squadristi eventualmente sistemati o da sistemare nel medesimo ruolo, ai termini della legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, e successive modificazioni, la cui nomina è effettuata o da effettuarsi dove intendersi disposta con riserva di anzianità.

Art. 5.

Le disposizioni dei precedenti articoli non si applicano ai ruoli militari, a quelli dei Corpi organizzati militarmente, dei magistrati dell'Ordine giudiziario del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, degli insegnanti universitari ed equiparati e in genere ai ruoli aventi grado iniziale superiore al 10° se di gruppo A, all'11° se di gruppo B e al 12° se di gruppo C.

Per i dipendenti da altri Enti pubblici i passaggi a gruppo o categoria superiore, sempre che non incompatibili con l'ordinamento dei singoli Enti, potranno essere disposti unicamente per i gradi iniziali degli organici che possono considerarsi equiparabili, per ciascuno dei gruppi o categorie corrispondenti ai gruppi o alle categorie della gerarchia statale, a gradi non superiori a quelli indicati nel precedente comma.

Le norme dei precedenti commi s'intendono applicabili anche alle sistemazioni in ruolo degli avventizi squadristi disposte o da disporre ai sensi della legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, e successive modificazioni.

Art. 6.

L'art. 2 della legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, modificato dall'art. 1 della legge 4 gennaio 1940-XVIII, n. 3, è sostituito dal seguente:

« Per il riconoscimento del diritto alla sistemazione, l'avventizio deve presentare regolare domanda corredata dai seguenti documenti debitamente legalizzati:

- a) certificato di nascita;
- b) certificato di cittadinanza italiana;
- c) certificato del casellario giudiziale;
- d) certificato di appartenenza ininterrotta al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922, rilasciata dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento, ratificata dal Segretario del Partito Nazionale Fascista o da un Vice segretario del Partito, o da un componente il Direttorio nazionale del partito limitatamente ai certificati rilasciati entro il 10 novembre 1940-XIX. La data di appartenenza al Partito Nazionale Fascista può essere anteriore al 28 ottobre 1922 per coloro che hanno ottenuto la qualifica di « squadrista all'estero »;

e) dichiarazione in carta semplice sottoscritta dall'interessato e confermata, sotto la sua personale responsabilità, dal capo dell'ufficio da cui l'interessato dipende, dalla quale risulta il numero della tessera del Partito Nazionale Fascista dell'anno in corso e sulla stessa è stata stampigliata, a cura della Federazione dei Fasci di combattimento, la dicitura « squadrista » o quella di « squadrista all'estero ».

Alla domanda l'avventizio deve altresì unire il titolo di studio di cui è in possesso e gli altri titoli di studio che ritenga di esibire nel proprio interesse ».

Art. 7.

Il personale di ruolo che aspiri al passaggio a gruppo o categoria superiore, ai sensi della presente legge, dovrà esibire, a corredo della relativa domanda, i certificati indicati nelle lettere d) ed e) del precedente art. 6, nonchè il titolo di studio che dovrà essere stato conseguito prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

Con decreti Reali, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con quello er le finanze, saranno emanate, ai sensi della legge 31 gennaio 1926-IV, numero 100, le disposizioni eventualmente necessarie per l'applicazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque ne sia in possesso di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 febbraio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VIDUSSONI DI REVEL

Inte, il Guardasigilli: GRANDI

DISPOSIZIONI VARIE

§ 160.

Per la morte dell'Altezza Reale il Duca d'Aosta.

Si riportano qui di seguito i telegrammi che l'Eccellenza il Ministro ha inviato in occasione della morte dell'Altezza Reale il Duca d'Aosta.

Ecc. Pietro Acquarone — Ministro della Casa del Re Imperatore - Roma.

« Profondamente costernato per la morte del prode Principe Sabauda Duca Amedeo d'Aosta pregovi esprimere alla Maestà del Re Imperatore i sensi del mio grande dolore pienamente condiviso da tutti i dipendenti del Ministero delle comunicazioni che dall'eroico et dal sacrificio dell'Eroe scomparso trarranno l'auguroso esempio per rendersi sempre più degni della grande Italia Imperiale ».

GIOVANNI HOST VENTURI

Ministro delle comunicazioni

Altezza Reale Duchessa d'Aosta Madre - Napoli - Reggia di Capodimonte.

« La scomparsa del prode principe Amedeo Duca d'Aosta, esempio luminoso di eroismo e di sacrificio ha profondamente addolorato quanti ne seguirono le gloriose gesta dal Carso alla Libia alle Ambe Abissine. Costernato prego l'Altezza Vostra di voler accogliere i sensi mio vivissimo cordoglio condiviso da tutti i dipendenti del mio Ministero ».

GIOVANNI HOST VENTURI

Ministro delle comunicazioni

Altezza Reale Duchessa Anna d'Aosta - Napoli - Reggia di Capodimonte.

« La notizia della morte del Vostro Augusto Consorte ha profondamente costernato i cuori di tutti gli italiani che lo seguirono con devozione nelle Sue gesta eroiche. Accogliete Altezza Reale in questa ora tanto dolorosa la vivissima espressione del mio profondo cordoglio e quella di tutti i miei dipendenti ».

GIOVANNI HOST VENTURI

Ministra delle comunicazioni

Sua Altezza Reale Aymone d'Aosta Duca di Spoleto - Napoli - Reggia di Capodimonte.

« Il nobilissimo cuore di Amedeo Duca d'Aosta non batte più ma la sua regale figura di eroico Principe Sabauda rimarrà imperitura nella storia splendente esempio di leggendario valore e di purissimo sacrificio agli italiani ed al mondo. Con animo addoloratissimo ma nero esprimo all'Altezza Vostra il mio profondo cordoglio e quello dei miei dipendenti ».

GIOVANNI HOST VENTURI

Ministro delle comunicazioni

(Foglio d'Ordini n. 33 del 17 marzo 1942-XX).

§ 161.

Norme per la concessione dei premi demografici.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1942-XX è stata pubblicata la legge 27 dicembre 1941-XX, n. 1615 che reca modificazioni alle norme vigenti per la concessione dei premi demografici.

Secondo l'art. 1 della citata legge il punto 5 dell'articolo 2 del decreto del Capo del Governo 7 marzo 1936-XIV è modificato nel senso che viene abolito, per il personale avventizio, il requisito del possesso del libretto ferroviario di concessione *O* e del congedo annuale retribuito, restando fermo che detto personale può fruire del beneficio dei premi qualora sia addetto a servizi di carattere continuativo, sia retribuito mensilmente e sia stato assunto da oltre sei mesi.

In base all'art. 2 viene sancito il principio che non danno titolo alla concessione i figli deceduti entro cinque giorni dalla nascita e che i medesimi non sono computabili ai fini della graduazione dei premi per i figli successivi.

In base all'art. 3 viene fissato, come termine di decadenza per la presentazione delle domande di premio, un anno dal verificarsi dell'evento familiare; con la sola eccezione per il personale che risulta disperso, prigioniero, internato o che comunque si trovi, per effetto della guerra, nella impossibilità di presentare la domanda nel termine suindicato, e che potrà perciò presentare la domanda stessa fino a un anno dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra.

Si aggiunge che le disposizioni che precedono sono entrate in vigore dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, cioè dal 17 febbraio 1942-XX e si riferiscono perciò agli eventi familiari verificatisi dalla predetta data in poi.

Si raccomanda, con l'occasione, che la istruttoria e documentazione delle domande dei premi in questione sia effettuata con ogni diligenza, ad evitare ritardi nella erogazione di essi. In particolare si dispone che siano sempre indicati sulle lettere d'invio delle domande dei premi:

a) il gruppo, il grado gerarchico e la qualifica del richiedente;

b) le quote di condono di cui abbiano fruito i concessionari dei prestiti matrimoniali, istituiti dal R. decreto legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542 e ciò ad evitare successive laboriose operazioni di recupero.

(Foglio d'Ordini n. 34-35 del 19/21 marzo 1942-XX).

CORRISPONDENZE E PACCHI POSTALI

§ 162.

Esenzione dalle tasse postali.

Con effetto immediato sono ammesse all'esenzione dalle tasse postali le Commissioni per la requisizione dei pneumatici, dipendenti dal Ministero della guerra. Se ne prenda nota nell'apposito Elenco, a pag. 14.

(Foglio d'Ordini n. 33 del 17 marzo 1942-XX).

§ 163.

Sospensione delle assicurate spedite da militari della R. Marina o ad essi dirette.

Richiamansi dipendenti uffici all'osservanza della disposizione data col telegramma circolare n. 122618 del 24 giugno 1940-XVIII, per effetto della quale fu ed è tuttora sospesa l'accettazione delle assicurate spedite da militari della R. Marina o ad essi dirette.

Si avverte con l'occasione che tale disposizione deve ritenersi di carattere generale ed in vigore per tutto il personale militare della R. Marina, compresi gli allievi della R. Accademia Navale di Livorno, per i quali non esistono motivi di deroga, come ha confermato lo stesso Stato Maggiore della Marina, opportunamente interessato in proposito.

Si rammenta altresì che, ai sensi delle disposizioni riportate nel paragrafo 518 della *Rassegna P. T.* del 1940, non sono neppure ammesse le assicurate private dirette a militari con destinazione di Posta Militare.

(Foglio d'Ordini n. 33 del 17 marzo 1942-XX).

§ 164.

Pieghi diretti all'estero di stampe musicali edite a Milano.

A parziale modifica dell'art. 28 del *Foglio d'Ordini* 31 gennaio c. a., n. 14 e dell'art. 62 del *Foglio d'Ordini* 14 febbraio n. s., n. 20, si comunica che i pieghi diretti all'estero di stampe musicali, edite a Milano, in base a recenti disposizioni all'uopo impartite dal Ministero della cultura popolare, dovranno d'ora in avanti affluire, a cura degli Editori interessati, anziché a Roma, all'Ufficio Stampa di codesta R. Prefettura per essere ivi verificati e vistati, dopo di che potranno avere regolare corso.

Si prega, pertanto, di voler impartire le necessarie istruzioni a codeste Case editrici musicali ed agli uffici dipendenti, avvertendo che restano sempre in vigore le precedenti norme impartite circa il trattamento dei pieghi diretti all'estero contenenti pubblicazioni

musicali edite altrove, la cui verifica dovrà continuare ad essere effettuata presso il Ministero della cultura popolare — Direzione generale per il teatro e per la musica, con le modalità già stabilite.

Restano immutate le disposizioni relative al trattamento dei pieghi della specie diretti in Germania, i quali, come è noto, potranno essere accettati dagli uffici senza l'osservanza delle suindicate formalità.

Per il condizionamento e per il sistema di chiusura degli invii di cui trattasi, valgono come è ovvio, le stesse norme impartite per l'inoltro dei pieghi di stampe diretti all'estero, norme che sono state recentemente stabilite in via definitiva e comunicate a tutte le direzioni con un apposito articolo sul *Foglio d'Ordini*.

(Foglio d'Ordini n. 33 del 17 marzo 1942-XX).

§ 165.

Equivalenti di tasse.

Invitinsi dipendenti uffici a modificare come segue la Tabella degli equivalenti di tasse pubblicata nel Supplemento alla *Rassegna P. T. T.* fascicolo n. 2, del mese di febbraio 1938-XVI, voce « Tunisia ».

1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Tunisia	4,00	2,40	2,40	0,80	1,60	4,00	4,00	4,00	4,00	Per ogni 3 centesimi di franchi o franchi mancanti centesimi 3

Si tenga presente che i rapporti postali fra la Tunisia e l'Italia e viceversa, sono tuttora limitati allo scambio delle sole corrispondenze epistolari (lettere e cartoline), ordinarie e raccomandate.

(Foglio d'Ordini, n. 34-35 del 19-21 marzo 1942-XX)

MOVIMENTO E TRASPORTI

§ 166.

Disguido corrispondenze dirette a Cattaro e provincia.

Pervengono in disguido a Trieste C. P. corrispondenze epistolari comuni e per espresso, senza soprattassa aerea, destinate a Cattaro e provincia, le quali debbono invece essere inoltrate via Ancona, giusta disposizioni riportate a pagina 2 voce « Dalmazia » Bollettino Mensile corrente mese. Dispungasi rimuovere il servizio punendo, se del caso, manchevoli.

(Foglio d'Ordini n. 33 del 17 marzo 1942-XX).